

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

Approvato con D.C. n. 44 del 07/02/1972

Successivamente modificato dalle D.C.

n. 80 del 21/12/1976-

n. 36 del 15/04/1977-

n. 113 del 28/11/1980-

n. 30 del 05/05/1983-

n. 109 del 20/06/1989-

n. 35 del 25/05/1996-



Comune di Castel Goffredo

Provincia di Mantova

ART. 1

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento¹ in conformità alle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con la legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento. Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell' esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal citato articolo 2 della legge 1142.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Le predette attività sono subordinate alla autorizzazione del sindaco che le rilascia sentita la commissione di cui all'art. 3¹ della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e previ gli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che sostituisce l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161.

L'autorizzazione s'intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

ART. 2

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

¹ Art.3 della legge 23.12.1970 n. 1142 "Dopo l'art.2 della legge 14-2-1963, n. 161 è inserito il seguente articolo 2 bis". " I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti previo parere obbligatorio non vincolante di una commissione comunale presieduta dal Sindaco e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative,dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel comune interessato".

ART. 3

Il richiedente nella domanda diretta al sindaco, da stendersi in competente bollo, dovrà indicare:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita;
2. indirizzo preciso di residenza e del locale dove viene esercitata l'attività;
3. la persona a cui è affidata la direzione dell'azienda, per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Alla domanda dovrà allegarsi uno dei seguenti documenti:

- a) *per le imprese che intendono iniziare l'attività*: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, relativo sia all'esistenza nei confronti dell'impresa di cui il richiedente sarà titolare, dei presupposti che fanno fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 860. Sia al possesso da parte del richiedente della qualifica professionale;
- b) *per le imprese in attività che sono iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane*: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la loro iscrizione all'Albo stesso;
- c) *per le imprese in attività, non iscritte all'Albo*: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato comprovante il possesso da parte del richiedente titolare dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 4

L'apertura di un nuovo esercizio non potrà essere autorizzata se non alla distanza minima fra tale esercizio e quelli preesistenti da determinarsi con deliberazione consiliare in rapporto alla densità della popolazione ed al numero degli addetti in esercizi nelle imprese ed in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'art.2 bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

L'accertamento verrà effettuato dagli organi di polizia municipale.

L'apertura di un nuovo esercizio potrà essere autorizzata alla distanza minima, fra tale esercizio e quelli preesistenti, di metri 50 (cinquanta) nel centro urbano e di metri 100 alla periferia.

D.c. n° 80 del 21.12.1976

ART.4/BIS

Il numero dei negozi troverà il suo limite massimo nel rapporto con l'entità demografica del paese e precisamente:

negozi di parrucchiere e parrucchiera e attività affini

- uno ogni 500 abitanti;
- negozi di barbiere
- uno ogni 1200 abitanti.

Il numero degli abitanti eccedente il rapporto negozi popolazione – viene preso in considerazione solo quando esso sia superiore al 50% del quoziente, sia cioè superiore ai 400 abitanti, per i negozi di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini; 600 abitanti, per i negozi di barbiere.

D.c. n° 36 del 15.04.1977

D.C. N° 113 del 28.12.1980 esecutiva il 02.02.1981

ART.4/TER

Potranno essere rilasciate autorizzazioni per l'attività di estetista, visagista, tenendo conto dei seguenti rapporti che non potranno essere superati: un esercizio ogni 1000 abitanti.

D.c. n° 30 del 05.05.1983 esecutiva 04.07.1983

D. c. n° 109 del 20.06.1989 esecutiva 07.09.1989

ART. 5

Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere da signora e affini devono avere le seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) il locale deve essere sempre pulito e ben areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti, fino all'altezza di metri 1,50 devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile impermeabile;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda;
- e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario, in un vano separato;
- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere sempre puliti.

ART.6

Il titolare e il personale addetti agli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini possono esercitare l'attività soltanto previo accertamento dell'Ufficiale sanitario circa l'idoneità fisica l'assenza di malattie infettive e contagiose.

Tale accertamento deve essere rinnovato annualmente.

ART. 7

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

ART. 8

Gli addetti al servizio dovranno indossare sempre un camice bianco in perfetto stato di pulizia.

ART. 9

Gli strumenti le suppellettili e la biancheria dovranno essere tenuti con la massima pulizia.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. dovrà essere scrupolosa ed accurata.

ART. 10

Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale, o altra carta non pulita.

Dopo la rasatura per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso dei piumaccioli.

ART. 11

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture od altro materiale velenoso di cui all'art.7, del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

ART. 12

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo donna e mestieri affini non risponda alle condizioni igienico-sanitarie, ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 60 giorni) per l'esecuzione dei lavori prescritti.

ART. 13

Coloro che nel termine assegnato per l'esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere il negozio e qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art.17 DEL T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18giugno1931, n. 773.

ART. 14

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro, dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione Comunale, che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'ufficiale sanitario nei riguardi del nuovo locale.

Analogamente dovranno chiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere da signora ed affini.

D.c. n. 35 del 35.05.1996

ART. 15

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna e mestieri affini, potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i titolari dell'autorizzazione non si attengano alle prescrizioni del presente regolamento.

L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o di interruzione della medesima per un periodo di mesi sei.

Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca.

Qualora nel negozio di barbiere o di parrucchiere si vendano anche profumi ed oggetti di toletta, il proprietario deve munirsi della licenza commerciale di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426.

ART. 16

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, che disporrà sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

All'interno dovrà essere esposto un cartello riguardante tali orari ed uno con indicate le tariffe dei singoli servizi.

ART. 17

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui agli artt. 106-110 del t.u. della legge Comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.1934, n.383, modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

D.C. n° 80 del 21.12.1976

ART. 18

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Sezione provinciale del comitato regionale di controllo e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per giorni 15 consecutivi.